

## Bonus Baby-sitting e Centri Estivi

Care e cari,

Con il messaggio n. 2350 del 5/06/2020 INPS avvia la nuova procedura per la presentazione delle domande per i nuovi **bonus per servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia**, dando attuazione a quanto previsto dal c.d. Decreto Rilancio (DL 34/2020).

### REQUISITI

Hanno diritto al bonus i **lavoratori del settore privato o autonomi con bambini fino a 12 anni di età**. I bonus spettano nel **limite massimo complessivo di 1.200 euro per nucleo familiare** (ad esempio, in presenza di più figli, di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare)

A tali bonus possono accedere:

- coloro che non abbiano mai presentato la domanda per la prestazione bonus baby sitting
- coloro che abbiano già fruito del primo bonus da 600 euro: questi ultimi possono richiedere un importo integrativo al precedente che non superi il totale di 1.200 euro.

### ESCLUSIONI

- Presenza di altro genitore percettore di Naspi o di altro strumento di sostegno al reddito (es. cassa integrazione).
- Presenza di altro genitore non lavoratore.
- Il bonus per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi di fruizione del bonus nido erogato dall'Inps.

### COMPATIBILITA' CON CONGEDO PARENTALE COVID-19

**New**

Con la **circolare n. 81 del 8 luglio 2020 L'Inps indica**, fermi restando il principio di alternatività tra le misure, **i seguenti casi di compatibilità/incompatibilità:**

- in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19;

- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo di 15 giorni di congedo COVID-19;

- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19.

Pertanto, Inps sembrerebbe chiarire che la compatibilità con il congedo covid-19 sia limitata alla sola richiesta bonus baby sitting così come sopra indicata.

Sulla base di quanto sopra esposto, nel caso in cui all'interessato sia stata respinta la domanda di congedo COVID-19, presentata in data antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare, il medesimo può chiedere il riesame di tale domanda oppure presentare nuova domanda di congedo COVID-19 per lo stesso o altro periodo.

### **MODALITÀ DI EROGAZIONE BONUS BABY-SITTYNG**

Il bonus per servizi baby-sitter è erogato dall'Inps mediante il **Libretto Famiglia** a cui bisogna precedentemente iscriversi.

### **MODALITÀ DI EROGAZIONE BONUS CENTRI ESTIVI E SERVIZI INTEGRATIVI INFANZIA**

Il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di optare, per una parte o anche per tutto l'importo complessivamente spettante a titolo di bonus (al netto di quanto eventualmente già richiesto con la domanda di bonus baby-sitting COVID-19 per essere utilizzato mediante il Libretto Famiglia), per una **somma** che verrà **accreditata direttamente al richiedente**, in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia, per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al **31 agosto 2020**.

In tal caso il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la **documentazione comprovante l'iscrizione** ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l'infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l'iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del **31 agosto 2020**. Inoltre, dovrà essere indicato anche l'importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.

Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all'atto della domanda dal richiedente. Il titolare del conto associato all'IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.

## **MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

L'accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi per l'infanzia è disponibile nella homepage del sito [www.inps.it](http://www.inps.it) al seguente indirizzo:

**sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby sitting".**

La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale scopo l'utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l'apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.

Infine, si ricorda che l'indennità, così come eventuali approfondimenti su tutti gli argomenti trattati, possono essere richiesti anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato, nello specifico per la CGIL è l'Inca.

Le prime istruzioni fornite al momento da Inps indicano che le domande di bonus per servizi di baby-sitting, centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia potranno essere presentate fino al **31 agosto 2020**.

Torneremo in argomento nuovamente in caso di aggiornamenti/modifiche da parte di Inps.

6 agosto 2020

La Segreteria di Gruppo